

VI - IL DIRITTO ITALIANO ANTERIORE AL 1941

IL REGNO DI SARDEGNA

407. Regie patenti 28 febbraio 1826, colle quali S.M. ordina alcuni provvedimenti in materia di privilegi esclusivi.

Le regie patenti sono state pubblicate in Raccolta degli atti del governo di Sua Maestà il Re di Sardegna, Tipografia Pignetti e Carena, Torino, 1826, n. 1899.

Carlo Felice, ecc. ecc.

Siamo informati, che fra le persone da Noi onorate ed incoraggiate per concessioni di privilegi esclusivi, ne sono alcune, le quali od affatto tralasciano, od indugiano soverchiamente a porre in opera le macchine, o a dare attività alle fabbriche, per cui otterrano il privilegio; e che per conseguente cessa di tornare a profitto dell'ingegno la protezione ed il favore, che trovano presso di Noi gli autori di nuove ed utili scoperte, coloro i quali danno perfezionamento, o primi introducono ne' nostri Stati invenzioni giovevoli di Paesi stranieri. Perché Ci è paruto convenevole ordinare alcuni provvedimenti, pe' quali, se dall'uno canto sarà efficacemente continuata la nostra protezione agli inventori, ed ai primi introduttori ne' nostri Dominii di qualche vantaggiosa industria, non avrà dall'altro a sopportarsi il danno della loro non curanza.

Quindi è, che per le presenti, di nostra certa scienza ed autorità sovrana, col parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

1. Gli autori di ritrovamenti atti a promuovere od a perfezionare qualche ramo d'industria, coloro che per primi introdurranno nei nostri Stati utili invenzioni straniere, e gli editori di opere, che ci conterà esserne degne, potranno soli ottener privilegio.

Ci riserbiamo di altramente remunerare, se pur lo meriteranno, gli inventori, od introduttori di ritrovamenti, i quali, comechè vantaggiosi, non saranno di tal momento da poter ottenere il favore nel privilegio.

2. I privilegi sono temporarii. La durata de' medesimi si computerà dalla date delle Patenti di concessione; ma quelli non avranno loro effetto per riguardo al pubblico, se non dal giorno in cui saranno pubblicate.

3. I ricorsi per ottenere privilegi saranno indirizzati a Noi per mezzo della nostra Segreteria di Stato per gli Affari dell'Interno.

Nei medesimi sarà descritto il genere d'Industria, o di nuovo ritrovamento, per cui si implora il privilegio; si dichiarerà per quanto tempo, e dove si intenda valersene; ed oltre a ciò i ricorsi saranno corredati da modello, disegni, saggi, e da tutti quegli schiarimenti, che bastino a dare chiara e facile dimostrazione della cosa.

4. Allorché saranno emanate le Patenti di privilegio, i sovra indicati modelli, disegni, saggi e schiarimenti saranno consegnati alla nostra Accademia delle Scienze di Torino presso cui rimarranno.

5. I magistrati sopra il commercio, e que' corpi, cui in ragione del proprio ufficio occorra di doverne aver conoscenza, potranno sempre chiedere che loro vengano comunicati.

6. Nelle Patenti di privilegio sarà stabilito un termine dentro il quale dovranno essere posti in opera i lavori di industria, pei quali ci viene concesso.

7. Quando le Patenti conterranno tal privilegio che valga per tutto lo Stato, saranno registrate presso tutti i Consolati, e tutti i Tribunali di Commercio.

Ma saranno registrate presso il Consolato di Torino, ed il Consolato o il Tribunale del Commercio, nel cui distretto dee valere il privilegio, quando questo si estenda soltanto ad un determinato paese.

Dovranno inoltre tutte le Patenti di privilegio esser pubblicate ne' luoghi e modi soliti entro il termine di tre mesi dalla loro data, senza di che non avranno effetto.

8. Coloro che avranno ottenuto un privilegio dovranno far prova presso il Consolato di Torino ed inoltre davanti al Consolato, o il Tribunale del Commercio, nel cui distretto esercitano l'industria privilegiata, di averla messa in opera nel termine stabilito dalle Patenti di concessione.

9. Le persone che avessero prima d'ora ottenuto un privilegio, di cui non sia

ancora scaduto il tempo, dovranno fra il termine di tre mesi dalle presenti, adempiere le condizioni previste negli articoli 7 ed 8.

10. I concessionarii dovranno ogni anno far constatare al Consolato, o il Tribunale del Commercio del distretto, e sempre al Consolato di Torino, di tener attivo quel particolare ramo d'industria, per cui hanno ottenuto il privilegio, e di avere inoltre presentato e depositato presso l'Accademia nostra delle Scienze di Torino un saggio dei lavori fatti l'anno precedente, quando il privilegio riguardi qualche fabbrica, o manifattura.

11. Qualora i lavori dell'industria privilegiata si riconoscano peggiorati, l'Accademia delle Scienze di Torino ne ragguaglierà la nostra Segreteria di Stato per gli Affari dell'Interno, ed in questo caso se il privilegio si estende a tutto lo Stato, ne sarà dato da questa avviso al Consolato di Torino, acciò del medesimo si pronunci cessato il privilegio: che se questo è ristretto a un determinato tratto di paese, l'avviso sarà dato per lo stesso fine dal Consolato, o il Tribunale del Commercio del distretto, rendendone per altro sempre avvertito il Consolato di Torino.

12. Il Magistrato del Consolato di Torino, ed i Consolati e i Tribunali del Commercio del distretto, in cui vale il privilegio, informeranno regolarmente, ed a tempo opportuno la Segreteria di Stato per gli Affari dell'Interno, se i concessionari abbiano o no soddisfatto agli obblighi imposti loro dalle Patenti di concessione.

Coloro che non vi avranno soddisfatto, ne eseguite le condizioni prescritte negli articoli 7, 8, 9 e 10, scaderanno dal privilegio.

13. Spirato il termine de' privilegi, ed ogni qualvolta i concessionari saranno scaduti da quelli, ne verrà dal Consolato di Torino avvertito il pubblico con apposito Manifesto, e rimarrà libero a chiunque l'esercizio dell'industria privilegiata.

Quando non si tratterà di privilegio che valga in tutto lo Stato, oltre che al Manifesto del Consolato di Torino, ne sarà pubblicato uno speciale dal Consolato, o il Tribunale del Commercio del distretto in cui valeva il privilegio.

Siffatti Manifesti saranno sempre inseriti nella Gazzetta piemontese.

14. E' commesso specialmente ai Consolati, o Tribunali del Commercio, di vegliare che non sia fatta frode alle persone che avranno ottenuto privilegi.

15. La nostra Accademia delle Scienze di Torino pubblicherà un elenco dei privilegi conceduti, nel quale saranno espressi l'oggetto, e la durata de' medesimi.

Essa pubblicherà eziandio un elenco de' privilegi dei quali sarà scaduto il termine, insieme con la esposizione de' procedimenti d'industria, con quelle figure e disegni che si richiederanno per la comune intelligenza.

16. Il tempo della pubblicazione de' sovraccennati elenchi sarà determinato dal nostro Primo Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, il quale Ci proporrà il modo di supplire alle spese, che per un tal fine saranno richieste.

17. Le cessioni o le rinunzie dei privilegi saranno nulle quando non siano precedute dal nostro gradimento.

In caso siffatto si terrà immediatamente per revocato il privilegio che fu materia di cessione o rinunzia.

18. Dichiariamo esenti dalle disposizioni sopra espresse gli autori di libri e disegni, che si pubblicheranno ne' nostri Stati sotto l'osservanza delle leggi e regolamenti veglianti in materia di stampe: ai medesimi vogliamo che sia riservato il diritto esclusivo della stampa e della vendita di loro opere per anni quindici, sì veramente che in esse dichiarino di volersene valere, e che prima della pubblicazione ne depongano un esemplare presso la nostra segreteria di Stato per gli Affari dell'Interno, ed uno in ciascheduno delle Biblioteche dell'Università di Torino, della nostra Accademia delle Scienze, e de' nostri Archivi di Corte.